

2. SGRAVI SMART WORKING ZONE MONTANE

La Legge n. 131/2025 ha, tra l'altro, previsto l'incentivo al ricorso al lavoro agile nelle zone montane, per la cui attuazione si resta in attesa di apposito Decreto Interministeriale.

In particolare, ai sensi dell'art. 26, per agevolare lo smart working nei piccoli Comuni montani e contrastarne così lo spopolamento, è riconosciuto uno sgravio contributivo (esclusi i premi e i contributi INAIL) per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che:

- non abbia compiuto i 41 anni di età al 20 settembre 2025;
- svolga stabilmente la prestazione lavorativa in smart working in uno dei Comuni montani individuati da un apposito D.P.C.M. con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- trasferisca la propria abitazione principale e il domicilio stabile da un Comune non montano nel Comune montano.

L'esonero, nel rispetto della regola *de minimis*, è pari:

- al 100% dei contributi previdenziali dovuti, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, per gli anni 2026 e 2027;
- al 50% dei contributi previdenziali dovuti, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, per gli anni 2028 e 2029;
- al 20% dei contributi previdenziali dovuti, nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, per il 2030.

Tali valori sono poi riparametrati e applicati su base mensile per ogni lavoratore.

L'agevolazione non è cumulabile con gli incentivi di cui godono i territori montani particolarmente svantaggiati (riduzione del 75% dei contributi a carico dei datori di lavoro).